Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Giovedì, 21 agosto 1924 — **Numero 196**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1253.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1248.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 maggio 1910, n. CCIV (parte supplementare) col quale vennero approvati la tariffa ed il regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Cuneo;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 26 novembre 1923 della predetta Camera;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Cuneo è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

1° Per ogni certificato sia in carta da bollo, sia in carta libera (meno quelli che per disposizioni legislative e regolamentari vanno rilasciati gratis), L. 3.

2° Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 3.

3° Per ogni certificato comprovante il valore delle merci, quali risultano dai bollettini della Camera di commercio, L. 3.

4° Per ogni certificato comprovante il valore delle merci non risultanti dalle mercuriali della Camera per i quali occorrano particolari accertamenti, L. 5.

5° Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già accertati dalla Camera, L. 4.

6° Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili non accertati all'atto della richiesta, L. 10.

7° Per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, periti commerciali, mediatori ed altri ruoli eventualmente formati dalla Camera, L. 3.

8° Per ogni certificato di origine, L. 1.

9° Per il rilascio di carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio, L. 3.

10° Per ogni visto, vidimazione ed autenticazione di firma, L. 2.

11° Per ogni copia di atti esistenti in ufficio, diritto fisso, L. 2.50.

Per ogni facciata o frazione di facciata in più della prima, L. 1.

12° Per visione di un atto e di un documento della Camera, L. 2.

Art. 2.

I diritti medesimi saranno riscossi con le norme contenute nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il R. decreto 19 maggio 1910, n. CCIV (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1924
Atti del Governo, registro 227, foglio 64. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Cuneo.

Art. 1.

Il pagamento dei diritti di cui all'annesso Regio decreto sarà provato mediante rilascio di ricevuta madre e figlia oppure mediante l'apposizione sui documenti di marche, segnatasse, tenute in consegna dal segretario.

Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato alla cassa della Camera alla fine di ogni bimestre.

Art. 2.

Tutti i certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria della provincia di Cuneo debbono essere muniti della firma del presidente e del segretario o da chi ne fa le veci rispettivamente, del bollo d'ufficio e del segnatasse o della distinta dei diritti percepiti.

Art. 3.

I documenti rilasciati debbono essere redatti su carta da bollo, a termine della legge sul bollo, eccettuati quelli esenti in virtù di leggi speciali.

Art. 4.

Ogni documento viene rilasciato dietro domanda in carta libera, elencato in apposito registro e copiato in apposito copia lettere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA.

Numero di pubblicazione **1254.**

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. **1250.**

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i nostri decreti 9 dicembre 1880, n. 5794 e 23 aprile 1903, n. 183, coi quali si dava facoltà al Comitato forestale di Teramo di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto R. decreto 23 aprile 1903, n. 183, si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 7,000, e che l'altra rimanesse a carico della Provincia;

Vista la deliberazione 6 febbraio 1922 del Consiglio provinciale di Teramo, con la quale viene portato a L. 14,000 annue il contributo della Provincia stessa nelle spese su ricordate;

Vista la deliberazione 7 luglio 1924 del Comitato di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Teramo, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 7,000 col R. decreto 23 aprile 1903, n. 183, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1924-925, sino alla somma di L. 14,000, corrispondente al contributo stabilito dalla provincia interessata.

La somma di L. 14,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato all'art. 2 per l'esercizio finanziario 1924-925 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1255.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1247.

Erezione in Ente morale della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili, in Potenza.

N. 1247. R. decreto 27 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili in Potenza e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1256.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924. n. 1245.

Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Acireale.

N. 1245. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come Ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Acireale.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1257.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1246.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per le case popolari, in Napoli.

N. 1246. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono modificati alcuni articoli dello statuto dell'Istituto per le case popolari in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1258.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1249.

Erezione in Ente morale del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione e lavoro, in Pesaro.

N. 1249. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come corpo morale il Consorzio provinciale delle cooperative di produzione e lavoro con sede in Pesaro, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1924.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924.

Istituzione di un corso libero per l'espansione commerciale italiana nell'America Latina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il relativo regolamento 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la domanda in data 13 marzo 1924 con la quale il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova propone l'istituzione presso lo stesso istituto di un corso libero per l'espansione commerciale italiana nell'America Latina;

Giudicata opportuna tale iniziativa, data la necessità di rendere più attive ed intense le relazioni commerciali dell'Italia con i paesi dell'America Latina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è istituito un corso libero per l'espansione commerciale italiana nell'America Latina, a favore di coloro che, italiani o stranieri, desiderano completare la loro cultura commerciale con la conoscenza specializzata di tutte le materie, teoriche e pratiche, riguardanti il commercio per l'Italia e per l'America Latina.

Art. 2.

Il corso libero ha la durata di due anni, nei quali saranno successivamente studiati: il Brasile, le regioni del Plata, gli Stati delle Ande, il Messico e le Antille.

Art. 3.

Le materie fondamentali di insegnamento sono: la geografia, fisica, politica ed economica della regione considerata ed i problemi dell'emigrazione; la merceologia dei prodotti d'importazione e d'esportazione di quella regione, con speciale riguardo agli scambi con l'Italia; la politica economica (organizzazione commerciale, industriale, bancaria e delle comunicazioni marittime e terrestri della regione considerata; le istituzioni di diritto italiano; le istituzioni di diritto pubblico interno della regione considerata e di diritto internazionale.

Saranno inoltre tenuti corsi pratici della lingua prevalente nel paese studiato (spagnolo, portoghese ed eventualmente della lingua italiana nel caso di inscrizioni di studenti stranieri).

Oltre a queste materie fondamentali, saranno insegnate anche quelle altre che, a giudizio del Consiglio di amministrazione e vigilanza e del Consiglio dei professori del corso libero cui al successivo articolo 5 sieno considerate vantaggiose per il completamento della coltura degli inscritti. Sulle questioni più interessanti saranno tenute conferenze di personalità, italiane o straniere, aventi notoriamente speciale competenza intorno alle questioni stesse.

Potranno inoltre essere comprese nel corso visite a stabilimenti commerciali ed industriali e viaggi di istruzione da effettuarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 17.

Art. 4.

Gli insegnanti italiani saranno scelti a preferenza fra i professori degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali e fra quelli delle Regie università e la loro retribuzione sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.

Potranno inoltre essere assunti uno o due insegnanti, scelti possibilmente tra i professori degli Istituti superiori del Paese studiato i quali terranno le lezioni nella lingua del Paese stesso.

Art. 5.

Il governo del corso libero annesso al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è affidato: per la parte didattica e disciplinare al Consiglio dei professori del corso libero presieduto dal direttore dell'Istituto superiore e per la parte amministrativa e per l'alta vigilanza del corso, ad un Consiglio di amministrazione e di vigilanza costituito:

a) dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore dell'Istituto superiore;

b) da due delegati del Ministero dell'economia nazionale;

c) da un rappresentante di ciascuno degli Enti locali: Comune, Camera di commercio e Provincia;

d) dal console e da un delegato della Camera di commercio (ove esista a Genova) del Paese o dei Paesi studiati;

e) dal rappresentante di ciascuna Società commerciale o di ciascun privato che abbia elargito, a favore dell'istituzione del corso libero di espansione commerciale, almeno la somma di L. 80,000 ovvero siasi impegnato a corrispondere annualmente almeno L. 6000.

Eccettuati i membri di cui al comma *d*) i quali stanno in carica per la durata del corso relativo al paese da essi rappresentato, tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione e di vigilanza rimarranno in carica per un biennio ma possono essere rieletti.

Art. 6.

Al regolare funzionameno del corso libero provvede il Regio istituto superiore di Genova, mediante:

a) una congrua somma fissa annua, da prelevare sull'aumento dei contributi fissi ordinari accordato anche a tale scopo dagli Enti locali fondatori dell'Istituto;

b) il contributo annuo del Ministero dell'economia nazionale di cui all'art. 15;

c) le elargizioni di Società commerciali ed industriali e di privati cittadini;

d) gli interessi di somme capitalizzate.

Art. 7.

Il corso libero avrà un proprio bilancio, interamente e nettamente distinti dal bilancio dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Art. 8.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova concede al corso libero l'uso di sale per lezioni, del materiale scientifico e della biblioteca, impegnandosi però il Consiglio di amministrazione e di vigilanza del corso libero a corrispondere all'Istituto superiore per l'uso e il consumo del materiale e per l'incremento della biblioteca, la somma che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 9.

Sono ammessi come allievi al corso libero gli italiani o gli stranieri forniti di una qualunque laurea di università o di istituto superiore italiano o straniero, gli inscritti al 3° ed al 4° anno di un istituto superiore italiano di scienze economiche e commerciali o della facoltà legale universitaria ed infine tutti coloro che, a giudizio del Consiglio dei professori del corso libero posseggono titoli di studio attestanti la preparazione necessaria per seguire con profitto il corso libero.

Art. 10.

Le lezioni teoriche stenografate tenute dai singoli insegnanti saranno raccolte in volume a cura del Consiglio di amministrazione e di vigilanza e del Consiglio accademico del corso libero.

Art. 11.

Alla fine del corso, avranno luogo gli esami nelle forme e nei termini, in cui si svolgono quelli ordinari del corso normale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Agli allievi, che abbiano superato tutte le prove di esame, sarà rilasciato uno speciale diploma.

Art. 12.

Gli allievi inscritti al 3° e al 4° corso di un istituto superiore di scienze economiche e commerciali o di una facoltà universitaria legale saranno tenuti al pagamento della tassa annua di iscrizione di L. 100; gli altri, al pagamento della tassa annua di inscrizione di L. 250. Tutti coloro che aspirano ad ottenere un certificato di corso compiuto, pagheranno una tassa di diploma di L. 100.

Art. 13.

Sarà cura del Consiglio di amministrazione e di vigilanza del corso libero:

a) di coltivare le buone relazioni con gli istituti superiori dei Paesi che vengono studiati e di determinarne l'interessamento per la vita del corso libero, così che questo possa ottenere dalle autorità e da privati di quei paesi, aiuti morali, scientifici e materiali;

b) di procurare l'istituzione di borse di studio a favore di studenti italiani o stranieri, mediante elargizioni di società commerciali ed industriali italiane o straniere e di privati o per opera delle autorità statali e degli enti pubblici italiani ed esteri;

c) di svolgere opera assidua di collaborazione e di assistenza per facilitare i contatti degli allievi italiani e di quelli stranieri e per interessare quanti stranieri soggiornano o transitano in Italia ai rapporti commerciali del nostro Paese con il loro;

d) di facilitare, ai giovani forniti del diploma del corso libero il collocamento presso Case italiane o straniere, in Patria od all'estero.

Art. 14.

Le borse di studio, create per il corso libero, saranno poste a concorso con il nome del fondatore, Ente o persona, e secondo le norme da lui eventualmente stabilite. Il fondatore potrà disporre, se le borse siano più di una, che una o più, in ogni caso non oltre alla metà, siano riservate ai giovani nati in una determinata regione. In mancanza di

norme da parte del fondatore, esse saranno stabilite dal Comitato nel relativo bando di concorso. Le borse saranno concesse, di regola, per la durata di due anni, salvo il caso di decadenza.

Art. 15.

Il Ministero dell'economia nazionale, sul proprio bilancio, darà all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova e per i fini di cui agli articoli precedenti, un contributo annuo di L. 10,000 sul capitolo 92 dell'esercizio 1924-25 e sui capitoli corrispondenti futuri.

Art. 16.

Alla fine di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione e di vigilanza del corso libero presenterà al Ministero il bilancio consuntivo per l'approvazione.

Art. 17.

Dopo due mesi dalla data del presente decreto, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, presenterà al Ministero, per l'approvazione, un progetto di regolamento del corso libero.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Racconigi, Arcidosso, Vigone e Bagnoli del Trigno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Racconigi;
Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che la situazione dei partiti locali non consente di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Racconigi è prorogato di tre mesi.

Cuneo, addì 12 agosto 1924.

Il Prefetto: LIMONGELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Arcidosso;
Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, per ragioni locali, non è opportuno indire le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Arcidosso è prorogato di due mesi.

Grosseto, addì 16 agosto 1914.

Il Prefetto: Gen. G. MAGGIOTTO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 4 maggio 1924 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vigone ed affidata la straordinaria amministrazione del Comune al primo ragioniere di prefettura sig. Giovanni Battista Scicli;
Ritenuto che il medesimo assunse l'ufficio di Regio commissario il 21 maggio 1924;
Veduto il rapporto in data 14 corrente mese da cui risulta il notevole lavoro compiuto dal predetto Commissario e la necessità di prorogare i termini per la ricostituzione del Consiglio per dar modo al Commissario di compiere l'opera sua per il riordinamento dei servizi;
Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale vigente, modificato con l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigone è prorogato di tre mesi a far tempo dal 21 corrente mese.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Torino, addì 18 agosto 1924.

Il Prefetto: DEZZA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno è prorogato di tre mesi.

Campobasso, addì 14 agosto 1924.

Il Prefetto: E. EMINA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono quinquennale 6ª Emissione	1069	Cap.le 5000 —	Ghetti Ifigenia fu Pellegrino, *nubile*; con usufrutto a Vitali *Ida* di Raffaele, vedova di Pellegrino Ghetti.	Ghetti Ifigenia fu Pellegrino *minore, sotto la patria potestà della madre* Vitali *Teresa-Ida*, ved. Pellegrino, con usufrutto a Vitali *Teresa-Ida* predetta.
3.50 %	372829	350 —	Martino Elvira-Giuseppina-Albertina di Giuseppe, moglie di *Bruno* Giuseppe-Domenico-Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Rubiana (Torino), vincolata	
»	484268	122.50	Martino Giuseppina di Giuseppe, ved. di Bruna Giuseppe, dom. a Rubiana (Torino), vincolata.	Martino Elvira-Giuseppina-Albertina di Giuseppe, moglie di *Bruna* Giuseppe-Domenico-Giovanni Battista fu Giovanni, ecc., come contro, vincolata.
»	713394	2565.50	Martino Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Bruna Giuseppe fu Giovanni, dom. a Torino.	
5 %	97027	150 —	Martino Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Bruna Giovanni, dom. a Torino.	
»	225172	325 —	Rossano Filomena ed Antonietta fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Visco *Giulia* fu Erasmo, ved. di Rossano Raffaele, dom. a Vico Equense (Napoli); con usufrutto a Visco *Giulia* fu Erasmo predetta.	Rossano Filomena ed Antonietta fu Raffaele, minori, sotto la patria potestà della madre Visco *Maria-Giulia* ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Visco *Maria-Giulia* fu Erasmo ecc., come contro.
»	1020 Polizza comb.	20 —	*Barini* Pietro di Domenico, dom. a Bardi (Piacenza).	*Basini* Pietro di Domenico, dom a Bardi (Piacenza).
»	93640	120 —	Aloisio Biagio fu Carlo, dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto a Ferula *Anna* ved. di Albisio Carlo.	Aloisio Biagio fu Carlo, dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto a Ferula *Maria*, ved. di Aloisio Carlo.
»	157625	120 —	Gobbi *Maria* fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Galasi *Erminia* fu Luigi, ved. di Gobbi Giacinto, dom a Robecco d'Oglio (Cremona).	Gobbi *Alessandrina-Maria-Luigia* fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Galasi *Giulia-Erminia* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Si notifica che è stata denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3523 — Data della ricevuta: 4 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Migliore Mariangela di Biagio — Titoli del debito pubblico, al portatore: 3 — Ammontare, rendita: L. 65 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1º gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 luglio 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castelnuovo di Magra in provincia di Spezia sono state estese, con decreto del 13 agosto 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 23 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Portacannone in provincia di Campobasso sono state estese, con decreto del 14 agosto 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 186

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	121 89	Belgio	113 23
Londra	101 61	Olanda	8 80
Svizzera	425 01	Pesos oro	17 60
Spagna	300 87	Pesos carta	7 575
Berlino	–	New York	22 601
Vienna	0 0317	Oro	436 09
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 65
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 62
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 28

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 14 corrente, in Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 18 agosto 1924.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè il R. decreto 16 ottobre 1861, n. 273, e quello del 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

E' indetto per i giorni 4 e 5 febbraio 1925, l'esame davanti questa Commissione di questa Corte di appello per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, addì 4 agosto 1924.

Il primo presidente: Conte.

Il cancelliere capo: de Spelladi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a professore straordinario di lingua e letteratura francese presso la Regia accademia navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia accademia navale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;

Visti i decreti Ministeriali 18 gennaio 1924 e 25 marzo 1924, riguardanti concorsi per titoli e per esami a sei posti di professori straordinari nella Regia accademia navale di Livorno;

Considerato che il concorso bandito per un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese è risultato deserto per mancanza di candidati;

Visto il R. decreto n. 2319 in data 27 settembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso a professore straordinario di lingua e letteratura francese presso la Regia accademia navale, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione personali civili) la domanda in carta da bollo da L. 3 entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1924 è sostituito dal seguente:

Al concorso per professore straordinario di lingua e letteratura francese non sono ammesse persone che abbiano superata l'età

di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano già alla dipendenza della marina o che siano insegnanti governativi di ruolo i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che alla data del presente decreto abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Non sono ammesse le donne, giusta il disposto dall'art. 4, n. 14, del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1924, è sostituito dal seguente:

La Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario di lingua e letteratura francese è nominata dal Ministero della marina di concerto con quello dell'istruzione, e composta come appresso:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

un professore di Regie università o d'istituti d'istruzione superiore, cultore della materia per la quale è indetto il concorso; un professore di scuole medie, membri.

I lavori della Commissione procederanno in conformità di quanto è stabilito negli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto n. 1071, in data 11 agosto 1913.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1924.

Il Ministro: REVEL.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per il conferimento di 10 borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Riconosciuta la necessità di contribuire alla formazione del personale tecnico forestale per il governo e la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà dei Comuni e degli Enti morali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per il conferimento di dieci borse di studio di L. 16,000 al lordo delle imposte ai laureati in scienze agrarie che alla data del presente decreto non abbiano superato il 25° anno di età e che abbiano conseguito il diploma di laurea non prima dell'anno scolastico 1921-22 per la frequenza di un corso biennale d'istruzione in Firenze presso l'Istituto superiore agrario e forestale.

Art. 2.

Ai vincitori delle borse, di cui all'articolo precedente, sarà versata un'anticipazione di L. 2000 al principio dell'anno scolastico. La residuale somma sarà corrisposta in tre uguali rate trimestrali con scadenza addì 31 gennaio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun anno, dietro certificato del direttore dell'Istituto attestante la frequenza alle lezioni.

Art. 3.

Coloro che aspirano a conseguire una delle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale — Direzione generale delle foreste e demani — la relativa domanda su carta da bollo da L. 3 non oltre il 15 settembre 1924.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle istanze pervenute al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità del candidato, nonchè il luogo di residenza dove egli intende che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

1° diploma di laurea in agraria, conseguito non prima dell'anno scolastico 1921-1922 o copia legale del diploma stesso;

2° certificato dei punti di laurea e degli esami speciali;

3° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale competente;

4° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale competente;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di residenza degli ultimi sei mesi, legalizzato dal Prefetto;

6° certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese dalla data del presente decreto;

7° certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto, con la esplicita dichiarazione dello scopo per cui il certificato è stato richiesto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto e quella del medico condotto dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

8° stato di famiglia;

9° certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi accertati a carico dell'istante e della sua famiglia.

Art. 5.

Il concorso è per esami, i quali consisteranno in una prova scritta ed orale in materia di agricoltura, economia rurale ed estimo.

A parità di voti nelle prove di esame, saranno preferiti i concorrenti che risultino di condizioni economiche più disagiate.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno seguire come allievi regolari, per un biennio, un corso di studi presso l'Istituto superiore agrario e forestale e superare annualmente tutti gli esami, di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408.

Gli allievi che non avranno riportata l'approvazione negli esami speciali prescritti per la fine del primo anno scolastico incorreranno senz'altro nella perdita della borsa di studio per l'anno scolastico successivo.

Art. 7.

Su proposta del Consiglio accademico potranno essere dal Ministero privati della borsa di studio gli allievi:

a) per assenze arbitrarie di oltre 15 giorni dalle lezioni;

b) per assenze anche giustificate di oltre 60 giorni dalle lezioni;

c) per mancanze commesse che siano ritenute lesive del decoro dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto può inoltre sospendere fino ad un mese il pagamento dell'assegno per assenze fino a 14 giorni dalle lezioni, che egli ritenga ingiustificate.

Contro il provvedimento del Ministero non è ammesso il ricorso.

Art. 8.

Agli allievi che abbiano frequentato regolarmente il corso d'istruzione e che abbiano superato gli esami finali sarà conferito il diploma di cui all'art. 17 del regolamento 2 ottobre 1922, n. 1408 sopra indicato.

Art. 9.

Per il giudizio delle prove di esami e per la relativa graduatoria sarà nominata, con separato decreto, una Commissione di cinque membri.

Art. 10.

Il pagamento delle 10 borse di studio graverà per L. 80,000 sull'art. 6 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario dell'Azienda del demanio forestale di Stato e per L. 80,000 sul corrispondente articolo del bilancio 1925-26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 agosto 1924.

Il Ministro: NAVA.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.